

**Accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna per agevolare gli investimenti nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 e del P.O.R. Sardegna F.E.S.R. 2014-2020.**

Regione Autonoma della Sardegna  
Centro Regionale di Programmazione  
Prot. Uscita del 07/06/2017  
nr. 0004270/Conv/6  
Classifica II.5.4  
03-60-00

**PREMESSO CHE**



- i fondi comunitari in favore dello sviluppo regionale rappresentano una leva finanziaria strategica per il nostro Paese e la loro ottimale allocazione deve diventare una priorità nazionale da tradurre in un preciso impegno da parte dei diversi attori coinvolti: Amministrazione centrale, Regioni/Province autonome, Organismi Intermedi, imprese e banche;
- si rende necessario, anche nella fase di programmazione degli interventi a valere sul FESR per il periodo 2014-2020, attivare procedure volte a facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese per rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse afferenti al Programma anche in considerazione che tutto ciò può costituire una leva di sviluppo per l'intera economia;
- con l'obiettivo di utilizzare al meglio le risorse dei fondi strutturali, facendo propri gli obiettivi della strategia "Europa 2020" della Commissione Europea, il settore bancario ha ritenuto opportuno fare un passo avanti sul tema dei fondi comunitari avviando uno specifico progetto a livello associativo, denominato "Banche 2020", il quale, in particolare, eroga servizi alle banche aderenti al fine di facilitare il rapporto banche-imprese assicurando un servizio di supporto specializzato alle imprese con progetti finanziabili attraverso le risorse comunitarie, e questo sia con riferimento alle risorse gestite direttamente dalla Commissione che a quelle cofinanziate e gestite a livello nazionale;
- le parti ritengono che la definizione congiunta di nuove modalità procedurali volte a facilitare l'accesso al credito per le misure che prevedono interventi a valere sulla Programmazione Unitaria 2014-2020 e con particolare riferimento a quelli relativi al P.O.R. Sardegna F.E.S.R. 2014-2020 possa migliorare l'utilizzo delle risorse;
- la sottoscrizione di un Accordo rappresenta la modalità operativa più efficace per disciplinare lo svolgimento di nuove procedure, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

**CONSIDERATO**

- il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 riguardante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" che ha previsto all'articolo 9 l'accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali europei;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con Italia CCI 2014IT16M8PA001;
- il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014-2020 (di seguito POR 20014/2020), per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sardegna in Italia (CCI 2014IT16RFOP015), approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 4926 del 14 Luglio 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera del 08 Settembre 2015, n. 44/18;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/16 del 10.03.2015, con la quale viene istituita la Cabina di Regia e l'Unità di progetto di coordinamento tecnico della Programmazione Unitaria, e nominato il Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione quale coordinatore dell'Unità di progetto di coordinamento tecnico della Programmazione Unitaria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 43/12 del 1.9.2015 concernente la Condizionalità ex ante del POR FESR 2014-2020 e gli Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua Governance;



- la Deliberazione n. 23/10 del 12.05.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dello stato dell'arte nella formulazione del POR FESR Sardegna 2014-2020 e sono state individuate le Autorità di Gestione, Certificazione e Audit ai sensi degli articoli 125,126 e 127 del Reg. (CE) n. 1303/2013.
- Delibera n. 26/22 del 30 maggio 2017, con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna per agevolare gli investimenti nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 e del POR FESR Sardegna 2014-2020.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene di approvare quanto segue:

## **Articolo 1**

*(Definizioni e allegati)*

**1.1** Nel presente Accordo, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

“**Accordo**”: indica il presente accordo.

“**Banca/he**” o “**Banca/he Aderente/i**”: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria che aderiscono al presente Accordo e che siano state inserite nella lista che verrà redatta, pubblicata e aggiornata dalla Regione sul proprio sito internet.

“**Proponente o Proponenti**”: indica le imprese che partecipano alle procedure di selezione per l'assegnazione di contributi a valere sul POR FESR 2014-2020.

“**Beneficiario o Beneficiari**”: indica le imprese destinatarie del provvedimento di concessione per interventi a valere sul POR FESR 2014-2020.

“**Conto Dedicato**”: indica il conto corrente bancario acceso dal Beneficiario presso la Banca, sul quale verrà erogato il Contributo. Resta inteso che le somme erogate sul Conto potranno essere utilizzate dal relativo Beneficiario intestatario per effettuare i pagamenti relativi alle spese ritenute ammissibili per gli interventi oggetto del Contributo.

“**Contributo**”: indica l'importo del contributo a fondo perduto riconosciuto a valere sulle risorse del POR.

“**POR**”: il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014-2020

**1.2** In allegato al presente Accordo:

- A) Modulo di adesione delle Banche all'Accordo;
- B) Disposizione irrevocabile di pagamento

## Articolo 2

*(Oggetto dell'Accordo)*

2.1 Con il presente Accordo si definiscono le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali la Regione Autonoma della Sardegna e le Banche faciliteranno l'accesso al credito dei Beneficiari di un contributo a valere sul POR a fronte degli interventi da realizzare con la propria impresa.

## Articolo 3

*(Schema procedurale per l'erogazione del finanziamento bancario)*

3.1 Il Proponente richiede alla Banca un finanziamento bancario di importo pari al massimo del 100% delle spese relative all'intervento che intende presentare all'Amministrazione regionale. A tal fine, il Proponente è tenuto a presentare alla Banca copia del piano relativo all'intervento che intende realizzare.

3.2 Nell'effettuare l'istruttoria, la Banca si attiene al principio di sana e prudente gestione nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonomia decisionale. La Banca potrà richiedere le garanzie, pubbliche e private, che riterrà opportune/necessarie.

3.3 La durata del finanziamento bancario verrà concordata tra le parti, così come le modalità di restituzione dello stesso, avendo cura di definire modalità che tengano in considerazione la situazione economica del Proponente. La durata del preammortamento non potrà superare quella necessaria per l'ultimazione del piano.

3.4 L'erogazione del finanziamento bancario, anche a Stato Avanzamento Lavori, è condizionata all'apertura del conto corrente dedicato e qualora quest'ultimo non sia indicato nel provvedimento di concessione del contributo, alla ricezione da parte della Banca dell'**ALLEGATO B** e successiva presa d'atto dell'Amministrazione Regionale.

3.5 Il Beneficiario è tenuto a domiciliare presso la Banca l'erogazione del contributo, dando disposizione irrevocabile di pagamento dello stesso contributo sul Conto dedicato acceso presso la Banca finanziatrice, utilizzando il fac-simile della lettera riportata in allegato (**ALLEGATO B**).

## Articolo 4

*(Utilizzo del Conto dedicato)*

4.1 La Banca libererà le somme eventualmente depositate del finanziamento bancario su ciascun Conto dedicato al fine esclusivo di effettuare i pagamenti relativi alle spese ritenute ammissibili oggetto del contributo.

4.2 Resta inteso che, ai fini della concessione del finanziamento e dell'utilizzo del Conto dedicato, la Banca sarà tenuta esclusivamente ad effettuare il controllo formale dell'esistenza del

provvedimento di concessione del contributo. Non compete e non rientra tra le responsabilità della Banca verificare la veridicità dei documenti contabili giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario. Sono, inoltre, esclusi oneri di verifica in capo alla Banca sull'effettiva riferibilità di tali documenti contabili alle spese ammesse a contributo.

**4.3** Il contributo erogato sul Conto dedicato verrà utilizzato dal Beneficiario per l'estinzione totale o parziale del finanziamento bancario.

**4.4** Qualora alla completa realizzazione dell'investimento residuo sul Conto dedicato delle somme, il finanziamento bancario verrà estinto anticipatamente per uguale importo. Il contratto di finanziamento potrà, peraltro, prevedere che le somme disponibili sul Conto dedicato siano restituite al Beneficiario previa acquisizione della dichiarazione rilasciata dall'Ufficio competente dell'Amministrazione Regionale attestante l'avvenuta realizzazione e conclusione del predetto programma d'investimento. A tal fine l'Amministrazione comunicherà a mezzo posta elettronica certificata l'avvenuta realizzazione e conclusione del predetto programma di investimento

## **Articolo 5**

*(Revoca parziale o totale del contributo)*

**5.1** Nel caso in cui il contributo sia oggetto di revoca parziale o totale da parte dell'Amministrazione prima della sua erogazione all'impresa, resta nella facoltà della Banca decidere se estinguere anticipatamente, anche in parte, il finanziamento bancario e di richiedere ulteriori garanzie a copertura dello stesso.

**5.2** Non rientra tra le responsabilità della Banca quella di attivarsi, presso il Beneficiario per la restituzione delle somme nel caso in cui il contributo sia oggetto di revoca parziale o totale da parte dell'Amministrazione Regionale dopo che sia stato erogato sul Conto dedicato dell'Amministrazione e, quindi, utilizzato dalla Banca per estinguere parte del finanziamento bancario a seguito della cessione del contributo a suo favore da parte del Beneficiario. Tale attività resterà in carico all'Amministrazione competente.

**5.3** Qualora il Beneficiario rinunci totalmente o parzialmente al contributo, resta nella facoltà della Banca decidere se estinguere anticipatamente, anche in parte, il finanziamento bancario o di richiedere ulteriori nuove garanzie a copertura dello stesso.

## **Articolo 6**

*(Impegni delle parti)*

**6.1** La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a promuovere l'iniziativa nelle forme ritenute più opportune, specificando in ogni caso che, al fine di poter usufruire della procedura di cui al presente Accordo, il Beneficiario dovrà obbligatoriamente:

Handwritten signatures in black ink, consisting of several stylized initials and a full signature.

- a) accendere un Conto dedicato presso la Banca prescelta con le caratteristiche di cui al successivo art 7, che potrà essere indicato nella domanda di sostegno/pagamento. Se il conto viene indicato successivamente alla data di emissione del provvedimento di concessione, il Beneficiario provvederà a darne comunicazione insieme all'IBAN all'Amministrazione Regionale tramite l'invio del modulo allegato (**ALLEGATO B**);
- b) sottoscrivere un mandato irrevocabile in favore della Banca al fine di consentire l'incasso del contributo una volta che l'Amministrazione, a seguito del collaudo, delle verifiche e dei controlli di propria competenza, abbia erogato lo stesso sul Conto dedicato indicato dal Beneficiario;
- c) impegnarsi a non modificare l'indicazione del conto corrente presso il quale far transitare il Contributo.

Con riferimento al punto c), l'Amministrazione Regionale si impegna inoltre a non autorizzare alcuna modifica riguardo al Conto dedicato, ad eccezione del caso in cui, previa intesa con la Banca, sia necessario variare l'intestatario del finanziamento bancario.

**6.2** L'Amministrazione Regionale, fermo l'obbligo sulla base della regolamentazione UE, si impegna a erogare il Contributo al Beneficiario sul Conto dedicato da questi indicato e, nel caso in cui riceva comunicazione su eventuali modifiche del Conto dedicato, non procede a rilasciare alcuna disposizione di liquidazione senza aver ottenuto la previa intesa con la Banca.

**6.3** La Commissione regionale ABI si impegna a rendere noto l'Accordo alle Banche del territorio, al fine di promuovere l'adesione delle stesse all'intesa.

## **Articolo 7**

*(Banche aderenti)*

**7.1** Le Banche possono aderire al presente Accordo inviando all'ABI, al Centro Regionale di Programmazione l'apposito modulo (ALLEGATO A) debitamente compilato e sottoscritto.

**7.2** L'adesione al presente Accordo si perfeziona nel momento in cui i soggetti di cui al comma 1, del presente articolo ricevono la comunicazione di cui al comma 7.1 mediante lettera Raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata.

**7.3** Le Parti e le Banche aderenti si danno reciprocamente atto che, con il perfezionamento dell'adesione di cui al punto che precede, la Regione accetta che il Beneficiario utilizzi il contributo per la restituzione parziale del finanziamento bancario, attraverso la sottoscrizione di un mandato irrevocabile all'incasso.

**7.4** La Banca aderente può in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo, previa formale comunicazione scritta alla Regione, senza incorrere in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo. Resta inteso l'obbligo per la Banca aderente di portare a termine le attività eventualmente in essere con i Beneficiari al momento della data di comunicazione dell'espressa volontà di recedere.

**Articolo 8**

*(Foro competente)*

In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Cagliari.

**Articolo 9**


*(Rinvio)*

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile.

**Regione Autonoma della Sardegna**

**Il Vice Presidente della Giunta Regionale**

Raffaele Paci



**Commissione regionale ABI della Sardegna**

**Il Presidente**

Giuseppe Cuccurese

